



SENT. N. 29/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico

Cons. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato

Visto il ricorso in materia di pensioni, iscritto al nr. **23961** del Registro di Segreteria, promosso dalla:

Signora I.L., nata a *omissis* il *omissis*, residente in

omissis, via *omissis*, c.f.

omissis, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa 42,

presso lo studio dell'avv. Nicola Salvini (c.f. SLVNCL59B17L219K; pec:

avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it), che la rappresenta e difende

per procura in calce al ricorso giurisdizionale, introduttivo del presente giudizio, ricorso proposto

avverso

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con c.f. n. 80078750587 e sede legale in Roma, via

Ciro il Grande n. 21,

per l'accertamento giudiziale del diritto di parte ricorrente, ex art. 5, comma 4,

legge 3 agosto 2004, n. 206, a percepire la doppia annualità di pensione di

reversibilità in godimento, e, per l'effetto, con richiesta di condanna dell'INPS

alla corresponsione, in favore della ricorrente e con la decorrenza di legge, della

	prestazione, già oggetto di domanda amministrativa, nella misura e con gli	
	interessi di legge, oltre che con rifusione delle spese di lite in favore del	
	difensore antistatario;	
	Uditi, nella pubblica Udienza del 26 marzo 2025, il relatore Consigliere Dr.	
	Luigi GILI, l’Avvocato Nicola SALVINI per la ricorrente, nonché l’Avvocato	
	Alice MERLETTI, giusta delega, per l’INPS;	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;	
	Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio	
	1934 nr.1214;	
	Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14	
	gennaio 1994 nr. 19;	
	Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20	
	dicembre 1996 nr. 639;	
	Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;	
	Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al	
	Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso all’esame, parte ricorrente, in qualità di vedova del sig.	
	F.M., nato a omissis il omissis , Brigadiere dell’Arma	
	dei Carabinieri, deceduto il 25/04/2009 durante un servizio di prevenzione e	
	repressione dei reati, mentre tentava di trarre in arresto alcuni spacciatori di	
	sostanze stupefacenti, riferisce di essere titolare di pensione di reversibilità n.	
	07979974.	
	- pag. 2 di 13 -	

2. Nell'atto introduttivo del giudizio, peraltro, viene evidenziato che, con decreto del Ministero dell'Interno prot. 559/C/3/E/CC/1157 del 12/05/2010, il militare deceduto è stato riconosciuto "Vittima del Dovere" e che, con provvedimento del 19 aprile 2023, il Prefetto di Torino ha certificato che la ricorrente "è familiare di Vittima del Dovere".

3. La ricorrente riferisce, altresì, di aver presentato, in data 10 marzo 2023, con assistenza del Patronato Inca-CGIL, domanda per l'erogazione della doppia annualità, di cui all'art. 5, comma 4, legge 3 agosto 2004, n. 206, domanda, tuttavia, rimasta priva di riscontro da parte dell'Inps.

Nonostante due ulteriori solleciti, rimasti, analogamente, privi di effetto, l'interessata, in data 23 settembre 2023, proponeva al Comitato Provinciale un ricorso avverso il silenzio-rigetto.

In data 20/12/2023 la ricorrente riceveva dall'Inps una mail del seguente tenore:

"Il ricorso amministrativo del ricorrente I.L., presentato il 26/09/2023, è stato definito amministrativamente in data 19/12/2023 con il seguente esito: Cessata materia del contendere. Trattasi di provvedimento emesso dal Ministero della Difesa nel mese di giugno 2023 che sarà applicato dalla competente U.O. entro il prossimo mese di gennaio 2024".

Tuttavia, nonostante l'assicurazione esplicitata nella mail sopra menzionata, la prestazione richiesta non è stata, secondo tesi di parte, successivamente, erogata, così che l'odierna ricorrente si è vista costretta a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria attraverso la proposizione del ricorso giurisdizionale in discussione.

La ricorrente, pertanto, lamentando il mancato riconoscimento di quanto richiesto, ha insistito, previa riconoscimento del proprio diritto, ex art. 5, comma 4, legge n. 206/2004, a percepire la doppia annualità di pensione di

reversibilità in godimento, al fine di ottenere una declaratoria di condanna dell'Inps al pagamento della prestazione, già oggetto di domanda amministrativa, nella misura, con la decorrenza e con gli interessi di legge, oltre che con vittoria di spese, onorari di causa, e con distrazione in favore del difensore antistatario.

4. Si è costituito in giudizio l'Inps con memoria, depositata il 22 novembre 2024, con la quale è stato riferito che la posizione della ricorrente è stata riesaminata dalla sede competente e che, sia pure successivamente al deposito del ricorso, l'ente previdenziale ha riconosciuto la domanda della ricorrente, con conseguente riliquidazione della pensione di reversibilità n. 07979974 (v., documentazione acclusa all'atto difensivo).

Tuttavia, nella stessa memoria, l'INPS ha fatto presente che, per motivi tecnico-procedurali, la lavorazione è stata suddivisa in due parti:

- la prima, con effetto sulla rata di pensione del mese di dicembre 2024, relativa al conguaglio con quanto già percepito dalla ricorrente dal 01/01/2017 in avanti;
- la seconda, con effetto sulla rata di pensione di febbraio 2025, relativa al conguaglio del periodo dal 25/4/2009 al 31/12/2016.

Nel contempo, è stato precisato che il conguaglio, relativo agli orfani E. e S., trattandosi di periodi già conclusi, sarà erogato agli interessati nel mese di dicembre 2024, con accrediti individuali.

Sulla base di quanto riferito in memoria, essendo stato assicurato il pagamento degli arretrati, come da documentazione prodotta agli atti, l'INPS ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

5. All'udienza del 3 dicembre 2024 il difensore del ricorrente insisteva per la concessione di un differimento d'udienza, al fine di verificare l'avvenuta effettiva corresponsione di quanto spettante alla ricorrente.

A sua volta, il patrocinatore dell'Inps, associandosi alle richieste illustrate da controparte, chiedeva il rinvio dell'udienza ad una data idonea a consentire la verifica dell'avvenuto corretto adempimento, promesso, comunque, dall'Inps, in funzione della prospettata dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

6. All'esito dell'udienza, il Giudice fissava, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza pubblica del 26 marzo 2025, con facoltà per le parti di presentare memorie difensive e documenti, fino a dieci giorni prima dell'udienza, riservando la statuizione sulle spese all'esito del giudizio.

7. In data 17 marzo 2025 perveniva dall'ente previdenziale nota, alla quale veniva acclusa e-mail, proveniente dalla Direzione provinciale dell'Inps di Torino, del seguente tenore:

“Si comunica che gli importi corrisposti alla nominata in oggetto nei mesi di dicembre 2024 e febbraio 2025 si riferiscono esclusivamente ad arretrati di conguaglio di pensione di privilegio. La doppia annualità, richiesta dalla signora I. con domanda del 10 marzo 2023 non è ancora stata definita in quanto di competenza della sede Inps di Roma Tuscolano. Al riguardo, si fa presente che quest'ultima contatterà l'interessata al fine di perfezionare la domanda in quanto la prestazione compete anche agli orfani che al momento del decesso della vittima del dovere risultavano beneficiari della pensione indiretta e che a tal fine dovranno presentare analoga istanza ciascuno per la propria parte”.

8. Tutto ciò premesso, all’udienza del 26 marzo 2025, la difesa della ricorrente, opponendosi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, rinnovava tutte le argomentazioni, a sostegno del ricorso, richiamandone le conclusioni.

A sua volta, la difesa dell’INPS insisteva, sulla base della recente comunicazione pervenuta dalla Direzione provinciale, per la concessione di un differimento dell’udienza, anche al fine di verificare lo stato di avanzamento del procedimento per la concessione della doppia annualità ex art. 5, comma 4, legge n. 206/2004.

L’istanza di rinvio non riveste pregio, non potendosi accordare un ulteriore differimento dell’Udienza al fine di “perfezionare la domanda”, atteso che la ricorrente risulta aver, già da tempo, avanzato formale domanda, al fine che ne occupa, fin dal 10 marzo 2023, gravandosi, altresì, in sede amministrativa con ricorso del 26 settembre 2023 e, successivamente, stante l’infruttuosità delle predette istanze, proponendo il ricorso giurisdizionale in discussione.

Pertanto, osta all’accoglimento dell’invocato rinvio il chiaro disposto, di cui all’art. 164 c.g.c., che recita “Le udienze di mero rinvio sono vietate”.

Di conseguenza, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e decisa, come da dispositivo, letto pubblicamente, all’esito dell’Udienza.

9. Con ricorso giurisdizionale presentato il 5 giugno 2024 la ricorrente ha chiesto all’I.N.P.S. l’attribuzione di due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, della pensione di reversibilità in godimento, spettanti ai sensi dell’art. 5, c. 4, della l. n. 206 del 2004.

9.1 Il diritto della ricorrente deriva dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), la

quale, all'art. 5, comma 4, dispone che: "In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico (...)"

Il citato comma 3, a sua volta, dispone che "(...) ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge... uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili (...)".

9.2 Nonostante le assicurazioni fornite per scritto, prima in sede stragiudiziale e, poi, anche in sede di costituzione in giudizio, l'Istituto previdenziale convenuto, ad oggi, come, *expressis verbis*, comprovato dal contenuto della e-mail, depositata il 17 marzo 2025 e di cui in narrazione, non ha provveduto ad alcuna erogazione a favore della ricorrente a titolo della pretesa rivendicata attraverso il ricorso giurisdizionale in discussione, costituente *thema decidendum* dell'odierno giudizio né, allo stato, per quanto consta, risulta aver avviato il relativo procedimento per la definizione della richiesta.

10. Ciò premesso in punto di fatto, questo Giudice ritiene, preliminarmente, di richiamare il chiaro disposto, di cui all'art. 5, comma 4, L. n. 206 del 2004, secondo cui "In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico".

Tale beneficio era già riconosciuto ai sensi dell'art. 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 ai superstiti, aventi diritto alla pensione di reversibilità, secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico.

L'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2011, ha novellato il predetto articolo 2, comma 3, della legge n. 407/98, aggiungendo la seguente disposizione: “Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta”, attribuendo, pertanto, a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del citato decreto legge), la competenza al pagamento, per quanto interessa nel caso in esame, all'INPDAP, ora INPS (ex Inpdap).

11. Va altresì evidenziato che:

- a) la norma contenuta nella legge 3 agosto 2004, n. 206, è entrata in vigore in data 26 agosto 2004 e dunque in epoca anteriore alla data del decesso del *de cuius*;

- b) nella stessa norma si prevedeva l'autorizzazione della spesa per il 2004 e per gli anni successivi.

Nel medesimo decreto n. 559/C/3/E/CC/1157 del 12/05/2010, con il quale il Ministero dell'Interno ha, a suo tempo, già riconosciuto il predetto beneficio, si fa riferimento proprio alla data di entrata in vigore della norma (26 agosto 2004) ai fini del calcolo della doppia annualità.

E ciò aderendo all'interpretazione prospettata nel parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 0004342 del 25 novembre 2011, fatta propria dall'INPDAP e, poi, dall'INPS, secondo cui, nel caso di benefici da corrispondersi in relazione a decessi intervenuti prima del 14 maggio 2011, come nella fattispecie, il calcolo della doppia annualità deve essere effettuato, come segue:

- per i superstiti delle vittime del terrorismo, che già beneficiavano della doppia annualità prima della legge n. 206/2004 ma che hanno visto ribadita e riformulata tale prestazione con tale ultima legge, va preso come parametro, in caso di decesso della vittima prima del 26 agosto 2004, l'importo della pensione a tale ultima data (data di entrata in vigore della legge 206/2004);
- per i decessi intervenuti dopo il 26 agosto 2004, come nella fattispecie, occorre fare riferimento all'importo lordo della pensione di reversibilità spettante alla data di decesso del dante causa.

12. Si ritiene pertanto, conformemente, peraltro, a quanto previsto nella sopra menzionata determinazione ministeriale del 2010 (cfr., decreto agli atti), che, nel caso di specie, vada considerata la data del decesso del dante causa della ricorrente, e, quindi, il 25 aprile 2009, anche ai fini della decorrenza degli interessi e accessori sulle somme dovute a titolo di doppia annualità, in quanto:

- a) il diritto alla doppia annualità discende direttamente dalla legge;
- b) il decesso del *de cuius* è avvenuto successivamente alla data di entrata in vigore della norma, di cui al citato art. 5, comma 4 e per il calcolo della doppia annualità si fa riferimento alla data di entrata in vigore della citata disposizione;
- c) quest'ultima è inequivoca nel legare l'attribuzione delle due annualità alla

qualità di superstiti, aventi diritto alla pensione di reversibilità dei soggetti di cui al comma 3, secondo cui ““(...) ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge... uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili (...)”.

13. Al riguardo, la stessa Circolare 5 dicembre 2011, n. 18 dell’INPDAP - offrendo chiarimenti circa la competenza assunta dall'Istituto anche per le prestazioni (tra cui la doppia annualità) da erogarsi a coloro a che ne abbiano diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 206/2004 e dell'art. 2, c. 105, della L. n. 244/2007 - prevedeva soltanto per i benefici da erogarsi in conseguenza di decessi intervenuti a decorrere dal 14 maggio 2011, la presentazione di un’apposita domanda, corredata della documentazione ivi specificata, alla sede Inpdap che erogava la pensione di reversibilità che avrebbe dovuto provvedere direttamente, verificate le condizioni di spettanza, al relativo pagamento.

13.1 Nel caso di specie, si configura, pertanto, in capo alla ricorrente, rientrante *ex lege* fra i soggetti individuati dalla norma (superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, cui sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico), un diritto di natura previdenziale (v., *ex multis*, sent. n. 36/2016, sez. giur. Piemonte; sent. n. 1350/2013, sez. giur. Puglia) e, in particolare, una posizione giuridica soggettiva nei confronti della P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze in esame che alla misura di esse, cosicché i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, in materia di decorrenza degli interessi sulle somme

dovute a titolo previdenziale, sono assolutamente conferenti nel caso di specie, con conseguente diritto della ricorrente a percepire la doppia annualità di pensione di reversibilità in godimento, a decorrere dal 25 aprile 2009.

13.2 Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, peraltro, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti dalla maturazione del rateo pensionistico in via automatica, a prescindere da una apposita domanda, ritenendosi che l'istanza pensionistica corrisponda ad una formale costituzione in mora (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione II di Appello, 28 dicembre 2017, n. 1046).

13.3 In conclusione, a decorrere dal 25 aprile 2009, sulle somme spettanti alla ricorrente, a titolo di doppia annualità, sino all'effettivo soddisfo, vanno riconosciuti gli interessi legali, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c. e, in precedenza, dall'art. 429, c. 3, c.p.c.

14. La rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, spetta nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale rispetto agli interessi legali, calcolato, anno per anno, secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato dalle SS.RR. di questa Corte (v., sent. n. 10/2002/QM).

15. Sulle somme, da erogarsi, a titolo di doppia annualità, ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge n. 206/2004, competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria – secondo il principio del c.d. cumulo parziale (S.S.R.R., 10/2002/QM) – a decorrere dalla suddetta data e fino all'integrale soddisfo.

16. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.

17. Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché l'INPS va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (giusta art. 31, c.g.c.), con corrispondente riconoscimento in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

CONDANNA

l'INPS al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, spese liquidate in euro 2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/00), in favore del difensore antistatario, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/03/2025

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e dei dati

identificativi del ricorrente, ravvisando questo Giudice l'opportunità di tutelare d'ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia e alla presenza, nel testo del provvedimento, di dati idonei a rivelarne lo stato di salute.

Torino, *data della firma digitale*

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Torino, 27/03/2025

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente